DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 luglio 2024, n. 188

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art. 27 bis del DLgs. 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 5 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 3,45 MWe, e potenza complessiva pari a 17,25 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località "Monte La Fica";
- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV (condivisa con altri utenti) collegata su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- un futuro collegamento in cavo a 150 kV tra la Stazione di trasformazione 30/150 kV e la sezione a 150 kV della SE RTN di "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- un futuro collegamento in cavo a 150 kV tra la SE "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto", autorizzata con D.D. n. 176 del 24/09/2021;
- delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31. C.F. 01890981200 - P.IVA 12921540154.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

- complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023",;
- Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- Il DM 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
- 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...";
- 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

• con comunicazione del 10/09/2020 (acquisita al prot. n. 6240 del medesimo giorno), la **E2i Energie Speciali S.r.I.** (di seguito anche Società o proponente) trasmetteva alla Sezione regionale Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica), formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., finalizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica con potenza nominale pari a 24,15 MWe nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Monte la Fica", acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. GCDEXE6; Trattasi di istanza di Autorizzazione Unica in seno al PAUR di cui all'art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per il quale è autorità competente la Provincia di Foggia, per effetto

della delega Legge Regionale n. 33 del 23 settembre 2021;

- questa Sezione, con nota prot. n. 8621 del 01/12/2020, comunicava la presenza di anomalie formali e documentali e richiedeva integrazioni ai fini della procedibilità, cui la Società riscontrava con comunicazione del 15/01/2021 (acquisita agli atti al prot. n. 460 del 18/01/2021), caricando la documentazione integrativa sul portale www.sistema.puglia.it;
- il proponente con comunicazione del 23/03/2021 (acquisita al prot. n. 2909 del 23/03/2021) informava la scrivente Sezione del perfezionamento dell'operazione "... che ha portato il Gruppo Edison al riacquisito dell'intero capitale sociale di E2i Energie Speciali S.r.l. che, ad oggi, è quindi una società a socio unico (i.e. Edison Renewables S.r.l.), soggetta all'attività di direzione coordinamento di Edison S.p.A. ...";
- la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente, in qualità di Autorità procedente PAUR come anzidetto, con nota prot. n. 13914 del 19/03/2021 (acquisita al prot. n. 2808 del 19/03/2021), informava le amministrazioni e gli Enti coinvolti, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 2, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione relativa al progetto in argomento, e, contestualmente invitava gli stessi a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata. Con successiva nota prot. n. 10859 del 28/02/2022 (acquisita al prot. n. 1728 del 01/03/2022), convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 23/03/2022, in modalità videoconferenza, invitando le Amministrazioni ed Enti in indirizzo ad esprimere il rispettivo parere di competenza;
- il Ministero della Cultura Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. MIC_SABAP_FG n. 3192 del 23/03/2022 (acquisita al prot. prov. 15707 del 23/03/2022) trasmetteva il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto, chiedendo che lo stesso fosse acquisito agli atti della Conferenza di Servizi ex. Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 del 31/03/2022;
- successivamente, questa Sezione, con nota prot. n. 2558 del 24/03/2022, di riscontro alla nota di convocazione della Provincia di Foggia, prot. n. 10859/2022 comunicava la permanenza di anomalie formali e documentali;
- contestualmente, la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità procedente, con nota prot. n. 16042 del 24/03/2022 trasmetteva il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi e aggiornava la seduta allegando il verbale della seduta del Comitato tecnico per la VIA del 22/07/2021 il quale aveva espresso parere favorevole esclusivamente per le torri T1, T2, T3 e T4. A conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, l'Autorità Provinciale Competente, valutate favorevolmente le richieste della società proponente al fine del superamento delle criticità emerse, disponeva la sospensione del procedimento per la durata di 90 giorni e aggiornava la Conferenza dei Servizi a data da destinarsi.
- Con successiva nota prot. n. 22303 del 03/05/2023, (acquisita al prot. n. 8145 del medesimo giorno), la Provincia di Foggia convocava la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 30/05/2023 relativa alla procedura di VIA dell'impianto di cui in oggetto. Nel corso della seduta veniva condivisa e letta una comunicazione del il Servizio Paesaggio preannunciava preavviso di diniego in quanto "l'adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR che introduce gli UCP coni visuali, non valutati in precedenza né dal comitato VIA né dalla Commissione locale per il Paesaggio (comune di Troia) in quanto non ancora erano stati introdotti" e chiedeva alla società di fare istanza paesaggistica per poter esprimere parere ed emettere provvedimento finale";
- questa Sezione, con nota prot. n. 9486 del 01/06/2023, di riscontro alla nota della Provincia di Foggia prot. n. 22303/2022, formalizzava quanto già comunicato nel corso della Conferenza di servizi ovvero la permanenza di anomalie formali e documentali, anche alla luce dell'adeguamento progettuale resosi necessario in esito al sopra citato parere VIA del 22/07/2021;
- la società proponente, con nota del 15/06/2022 (acquisita al prot. prov. n. 32247 del 15/06/2022), in considerazione del parere favorevole esclusivamente per le torri T1, T2, T3 e T4 del Comitato VIA nella seduta del 22/07/2021, trasmetteva nuova proposta progettuale in variante, al fine di superare le criticità evidenziate dal Comitato VIA in relazione alle torri T5, T6 e T7;

- la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con nota prot. n. 29383 del 07/06/2023 (acquisita al prot. n. 009736 del 07/06/2023) trasmetteva il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi e aggiornava la seduta al 04/07/2023. Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 04/07/2023, questo Servizio regionale, con comunicazione del 04/07/2023, formalizzava il proprio contributo alla Conferenza di Servizi confermando le richieste già comunicate con la nota prot. n. 9486 del 01/06/2023 e prot. n. 2558 del 24/03/2022, rimaste prive di riscontro;
- successivamente la Provincia di Foggia Settore Ambiente con nota prot. n. 36015 del 12/07/2023 (acquisita al prot. n. 0011159 del 12/07/2023) trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi e aggiornava la seduta al 02/10/2023. Successivamente, con nota prot. n. 49349/2023 del 05/10/2023 (acquisita al prot. n. 13515 del medesimo giorno) trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi e aggiornava la seduta al 11/10/2023. A seguire, con nota prot. n. del 51868/2023 del 20/10/2023 trasmetteva il verbale della quinta Conferenza dei Servizi del 11/10/2023 e aggiornava ancora la seduta al 24/10/2023;
- nel corso della seduta del 24/10/2023, questo Servizio, con propria comunicazione, formalizzava il proprio contributo alla Conferenza di Servizi invitando il proponente a depositare sul portale www. sistema.puglia.it il progetto definitivo adeguato agli esiti della Conferenza di Servizi secondo la configurazione assentita in termini di VIA e di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
- da ultimo la Provincia di Foggia Settore Ambiente con nota prot. n. 53154 del 27/10/2023 (acquisita al prot. n. 14193 del 27/10/2023) trasmetteva il verbale della riunione della sesta Conferenza di Servizi del 24/10/2023 al termine della quale il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente_Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, ing. Giuseppe Cela, in qualità di presidente della Conferenza di Servizi PAUR riteneva conclusi i lavori della stessa, "dichiarando la compatibilità paesaggistica ed ambientale del progetto eolico della Edison Rinnovabili per i 5 aerogeneratori. (wtg 1 -2-3-4-6)"; in particolare, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi PAUR del 24/10/2023:
- il rappresentate della Provincia di Foggia riferiva che "la Commissione Paesaggio ha autorizzato 5 pale su 7: gli aerogeneratori n.7 e n.5 non sono compatibili; e il Comitato VIA ha autorizzato invece 4 pale su 7: le pale n.5, n.6 e n.7 non sono autorizzate per motivi di sicurezza legati alla gittata e riducendo l'effetto impattante (legato alle tre wtg messe insieme).

Inoltre, a seguito di uno studio del Parere del Comitato VIA circa le motivazioni della non autorizzazione in particolare dell'aerogeneratore n.6 e a seguito di alcuni scambi di mail con i Progettisti della Società nelle quali confermano il corretto numero di giri dell'aerogeneratore e degli studi appositi sulla questione impattante/paesaggistica, l'ing. Raouahi, a seguito di nuova valutazione tecnica dell'ufficio, in merito all'aerogeneratore n.6 (rafforzato anche dalla componente paesaggistica, verificando che la gittata max risulta compatibile con la posizione dell'aerogeneratore, e considerando la linearità e la non differenza sostanziale per quanto riguarda l'effetto cumulo, ritiene che anche dal punto di vista di Impatto Ambientale l'aerogeneratore n.6 potrebbe rientrare nel progetto.

Si ritiene di sottolineare che in questo particolare caso, date le motivazioni del CTVIA, delle caratteristiche dell'impianto e dell'area e le competenze tecniche dell'ufficio si è ritenuto di valutare in scienza e coscienza l'aggiunta di una sola (wtg 6) delle tre pale eliminate dal CTVIA".

- Il rappresentante della Commissione Paesaggio, trasmetteva mail alla Provincia di Foggia, con la quale riferiva " quello che sarà l'orientamento della Commissione Paesaggio:
- in merito alla questione della prescrizione "radar" dopo aver avuto un confronto anche con il Comitato tecnico VIA si conferma quanto prescritto nei contenuti e nella tipologia del sistema indicato;
- in merito alla viabilità si chiarisce che la prescrizione di evitare la realizzazione di nuova viabilità si riferisce solo a quelle aree interessate da BP o da UCP in cui ai sensi delle NTA tali interventi non sono ammissibili; si prende comunque atto della soluzione progettuale alternativa che tende ad utilizzare una viabilità già esistente".

- la Edison Rinnovabili S.p.A. con comunicazione del 02/11/2023 (acquisita al prot. n. 14337 del medesimo giorno) informava lo scrivente Servizio di aver provveduto a depositare sul portale www. sistema.puglia.it il progetto adeguato alla configurazione assentita in termini di VIA e di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, come riportato nel Verbale di Conferenza di Servizi, "ovvero costituito da n. 5 aerogeneratori (wtg 1-2-3-4-6) per una potenza complessiva pari a 17,25 MW";
- la scrivente Sezione, riscontrava con nota prot. n. 15050 del 23/11/2023, comunicando la necessità di acquisire il nulla osta sul progetto adeguato alla nuova configurazione da parte dell'ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia al fine di avviare l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Contestualmente chiedeva chiarimenti sul legame tra la Edison Renewables S.r.l. (già E2i Energie Speciali S.r.l.), oggetto della comunicazione di variazione del certificato camerale trasmessa con comunicazione del 23/03/2023 (acquista agli atti al prot. n. 2909 del medesimo giorno), e la Edison Rinnovabili S.p.A., mittente della sopra citata comunicazione acquisita al prot. 14337/2023;
- la Edison Rinnovabili S.p.A. con comunicazione del 28/11/2023 (acquisita al prot. n. 14337 del medesimo giorno) forniva i chiarimenti in ordine alle trasformazioni societarie intervenute e precisava che "... nel febbraio 2021 è stato perfezionato il closing dell'operazione che ha portato il Gruppo Edison a riacquistare l'intero capitale di E2i Energie Speciali S.r.l. ...", società a socio unico controllata da Edison Renewables S.r.l.; a decorrere dal "... 17 maggio 2021 la società E2i Energie Speciali ha mutato la propria forma giuridica ..." modificando anche la denominazione in Edison Rinnovabili S.p.A. e in forza "... dell'atto a rogito del Notaio Dott. Andrea De Costa del 13/07/2022 Rep . 13818 Racc. 743, a decorrere dal 1 agosto 2023 la società Edison Rnewables S.p.A., ..., è stata fusa per incorporazione in Edison Rinnovabili S.p.A. ...". Concludeva quindi ribadendo che titolare dell'istanza in oggetto era la "... Edison Rinnovabili S.p.A. (già E2i Energie Speciali S.r.l.) ..." soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Edison S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.; Pertanto la Edison Rinnovabili S.p.A. è da qualificarsi come la società proponente del presente procedimento.
- con nota n. 171933 dell'08/04/2024, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l'esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 5 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 3,45 MWe, e potenza complessiva pari a 17,25 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località "Monte La Fica";
- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV (condivisa con altri utenti) collegata su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- un collegamento in cavo a 150 kV tra la Stazione di trasformazione 30/150 kV e la sezione a 150 kV della SE RTN di "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- un collegamento in cavo a 150 kV tra la SE "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (FG), autorizzata con D.D. n. 176 del 24/09/2021;
- opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti;
- la Edison Rinnovabili S.p.A. con nota prot. 1415/2024, acquisita al prot. n. 01724822024 dell'08/04/2024, comunicava di aver provveduto a trasmettere con comunicazione del 13/11/2023, prot. PU-4236, indirizzata al Comune di Ascoli Satriano (FG), in forma di bozza, la convenzione da sottoscrivere per disciplinare le misure di compensazione e riequilibrio ambientale a beneficio di quest'ultimo a fronte della realizzazione ed esercizio dell'Impianto;
- la Edison Rinnovabili S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 191898 del 18/04/2024 depositava la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio n. 1719333 dell'08/04/2024; e con comunicazione acquisita al prot. n. 208509 del 01/05/2024 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo

firmato digitalmente il 30/04/2024 da parte dell'Amministratore Unico della società.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia ex lege e culminato nella conferenza decisoria del 24/10/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 3192-P (acquisita al prot. prov. 15707 del 23/03/2022) esprime parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla stessa per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 24,15 MW composto da 7 WTG e relative opere ed infrastrutture necessarie per la connessione da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località 'La Fica';
- Ministero delle Imprese del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) Direzione Generale per le attività Territoriali Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. 168069 del 05/11/2021 (acquisita al prot. prov. n. 55144 del 08/11/2021), "in dipendenza dell'atto dì sottomissione sottoscritto dalla Società in data 04/06/2015 registrato a Milano (MI)", rilascia nulla osta definitivo alla costruzione dell'intero elettrodotto in oggetto precisando che nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T. valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73;
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nota prot. 3921 del 04/03/2022 (acquisita al prot. prov. n. 12108 del 07/03/2022) comunica che per l'impianto di che trattasi risultano assoggettati agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 le cabine di trasformazione energia elettrica qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell'allegato I al p.to 48 ed ogni altra eventuale attività rientrante nell'elenco innanzi citato. Per tali impianti il responsabile dell'attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 3639 del 02/03/2022
 (acquisita al prot. prov. n. 11446 del 02/03/2022) comunica che le opere in oggetto non risultano
 interessare immobili o porzioni di essi di competenza dell'Agenzia rimandando al competente Consorzio
 di Bonifica il rilascio del parere relativamente alla particella intestata al "Demanio pubblico dello Stato
 per le opere di bonifica";
- Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere pubbliche
 e infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 22974
 del 13/12/2023 (acquisita al prot. n. 15688 in pari data), rilascia parere favorevole relativamente al
 procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione "adeguato alla CDS
 del 24_10_2023" ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria Parco Tratturi, prot. n. 4491 del 18/03/2022 (acquisita al prot. n. 15475 del 23/03/2022), comunica che "nelle more della definizione del procedimento di formazione del DRV, questo Servizio non può esprimere una valutazione quali-quantitativa dell'impatto ambientale possibile. Ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, dall'analisi degli elaborati progettuali a disposizione, avendo rilevato che l'impianto di produzione e il cavidotto MT di connessione non interferisce con aree del Demanio Armentizio, il servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione";
- Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Risorse idriche, prot. n. 6758 del 08/06/2021 (acquisita al prot. n. 29988 del 09/06/2021), nulla osta alla realizzazione delle

- opere in progetto limitatamente alla compatibilità con il PTA;
- Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, con successive note:
- prot. n. 8527 del 14/07/2021, attesta "che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Ascoli Satriano Fg. 72 p.lle 174-684-725, Fg 78 p.lle 222-227, Fg. 79 p.lle 17-18-20-25-37-38-43-44-46-51-52-53-54-55-56-59-61-62, Fg. 81 p.lle 1-11-32-38-40.

Altresì si attesta che la p.lla 354 del Fg. 75 e le p.lle 9-11-26-49-52-117-137-138-145- 147-168-169-174-176-178-181-194-200 del Fg. 82 risultano incluse nello Stato II° "immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due vasti comprensori Concinti e Locazione Di Ordona, ambedue compresi nell' unica denominazione Concinti, e di quelli messi nella contrada Bisciglieto, siccome terre di portata (Concinti e Bisciglieto di cui alla Sentenza Commissariale in data 15 luglio/ 17 settembre 1938)"

- Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Luglio 1958 (aggiornato nel 1964) quali **Terre private** gravate da uso civico";
 - nota prot. n. 9156 del 07/07/2023, attesta che risultano nello Stato II° "immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due vasti comprensori Concinti e Locazione Di Ordona, ambedue compresi nell' unica denominazione Concinti, e di quelli messi nella contrada Bisciglieto, siccome terre di portata (Concinti e Bisciglieto di cui alla Sentenza Commissariale in data 15 luglio/17 settembre 1938)" Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Luglio 1958 (aggiornato nel 1964) -quali Terre private gravate da uso civico, quelle di cui all'elenco che segue:

N. prog.	Fg.	p.lla	Estens. catastale ettari	Estensione	Indicazione sommaria delle migliorie	Canone di legitt. L.	Sup. da accantonarsi ettari
137	74	98	0.09.48	0.09.48	Semin.		
		103	0.65.92	0.65.92	Semin.		
	82	3	10.12.60	10.12.60	Semin.		
		53	2.72.21	2.72.21	Semin.		
		55	3.49.17	3.49.17	Semin.		
		50	0.09.60	0.09.60	Semin.	36778,0	6.12.96
		58	1.19.90	1.19.90	Semin.		
				18.38.88			

Precisa che la p.lla 199 del Fg. 82 deriva dalla ex p.lle 55-58 riportata nello Stato di cui sopra";

nota prot. n. 9162 del 07/07/2023, attesta che risultano nello Stato II° "immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due vasti comprensori Concinti e Locazione Di Ordona, ambedue compresi nell' unica denominazione Concinti, e di quelli messi nella contrada Bisciglieto, siccome terre di portata (Concinti e Bisciglieto di cui alla Sentenza Commissariale in data 15 luglio/ 17 settembre 1938)" - Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Luglio 1958 (aggiornato nel 1964) - quali Terre private gravate da uso civico, quelle di cui all'elenco che segue:

N.	Fg.	p.lla	Estens.	Estensione	Indicazione	Canone di	Sup. da
prog.			catastale		sommaria	legitt. L.	accantonarsi
			ettari		delle		ettari
					migliorie		
463	82	6	9.97.51	9.97.51	Semin.		

	32	2.06.50	2.06.50	Semin.		
	48	2.38.69	2.38.69	Semin.		
	49	4.08.50	4.08.50	Semin.		
74	23	1.56.60	1.56.60	Semin.		
	37	0.01.14	0.01.14	Fabb. rur.		
	36	3.19.56	3.19.56	Semin.		
	59	6.38.43	6.38.43	Semin.		
	77	3.46.73	3.46.73	Semin.		
	79	1.30.02	1.30.02	Semin.		
	84	6.67.62	6.67.62	Semin.		
	88	2.06.73	2.06.73	Semin.		
	89	1.92.34	1.92.34	Semin.		
75	22	5.03.81	5.03.81	Semin.	10.6371	17.71.85
	72	3.01.38	3.01.38			
			53.15.56			

Precisa che la p.lla 168 del Fg. 82 deriva dalla ex p.lla 49 riportata nello Stato di cui sopra;

- Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico, prot. n. 13117 del 10/03/2022, esprime parere favorevole, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II Artt. 3-4-5-6-7-8-9 e delle seguenti:
- 1. limitare gli scavi e il consumo di suolo;
- 2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
- 3. rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;
- 4. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
- 5. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere;
- 6. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar. puglia.it;
- 7. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec. rupar.puglia.it;
- 8. La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;
- 9. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- 10. Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
- 11. che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al "DPR 120 del 2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi

- dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- 12. Che le superfici di stretta pertinenza dell'intervento saranno sistemate con materiale derivante dagli scavi con il ripristino della naturale permeabilità del suolo e al fine di ridurre al minimo il consumo del suolo e l'impatto sull'equilibrio idrogeologico del sito interessato;
- 13. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

Il presente PARERE:

- a. rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e comunque decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 29);
- b. è atto endoprocedimentale rilasciato nell'ambito della procedura autorizzativa ad eseguire i lavori che verrà rilasciata dal Comune nell'ambito della procedura di VIA Cod.prat.: 2020/00127/VIA e, non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori ma solo parere idrologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. Puglia 11 marzo 2015 n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I., Parco, etc. etc. sull'area oggetto d'intervento per la quale il proponente richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni componenti, prima dell'inizio dei lavori;
- c. si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali digitali trasmessi a mezzo pec e conservati agli atti.
- d. Demanda al RUP nominato dal soggetto attuatore la vigilanza sul corretto adempimento ed attuazione delle prescrizioni riportate nel presente e negli ulteriori pareri acquisiti.
- <u>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia</u>, nota prot. n. 8704 del 29/03/2022 (acquisita al prot. prov. n. 16896 del 29/03/2022) esprime parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente, a condizione che nella successiva fase esecutiva:
- ..., per la risoluzione dell'interferenza n.4 (viabilità-cavidotto ed asta del reticolo idrografico) per cui il Proponente intende attuare le stesse modalità di realizzazione avvallate con parere di compatibilità dell'ex Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 2851/2008; la progettazione degli interventi sia supportata da uno Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica redatto ai sensi dagli artt. 4, 6, e 10 delle N.T.A. del P.A.I., che dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica (riferite ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni, così come definito all'art. 36 delle stesse N.T.A.), sulla base di un'accurata individuazione dei bacini idrografici sottesi dalle opere interessate dai deflussi e conseguente modellazione dei deflussi idraulici sulla base delle caratteristiche morfologiche ed idrologiche delle aree interessate, al fine di definirne anche le aree inondabili con tempo di ritorno 30, 200 e 500 anni e la loro compatibilità. Nello specifico, in funzione degli esiti dello studio idraulico in parola, dovranno essere individuate le eventuali soluzioni progettuali per la risoluzione delle interferenze (tombini e/o canalette in corrispondenza della viabilità d'adeguare);
- si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere il cavidotto sotterraneo da potenziali fenomeni erosivi
 causati da possibili eventi alluvionali e si scelga il grado di protezione ed isolamento adeguato al
 contesto;
- sia eseguita una completa campagna geognostica di dettaglio a carattere puntuale, in corrispondenza di ciascun aerogeneratore, con le stesse modalità già adottate in corrispondenza delle aree d'installazione degli aerogeneratori n.3 e n.5;
- sia confermata l'estensione d'esecuzione delle trivellazioni T.O.C. e/o ulteriormente ampliata in direzione Ovest per l'interferenza n.2;
- ... le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al

regolare deflusso delle acque;

- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- Arpa Puglia DAP di Foggia, nota prot. 20553 dello 24/03/2022 (acquisita al prot. prov. n. 15886 del 24/03/2022), comunica nulla osta alla nulla osta alla esecuzione delle opere proposte, a condizione che sia installato l'aerogeneratore di progetto VESTAS V136 3.45 MW diametro rotore m.136, altezza mozzo m.82, e con le seguenti prescrizioni.
- Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata, atteso il procedimento unico richiesto, risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione. Si prescrive che prima della autorizzazione siano concordate con l'amministrazione competente le misure compensative, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto: interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale; la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica; l'installazione di colonnine di ricarica auto per almeno il 20% dei posti auto (D.Lgs. 256/2016) nei parcheggi cittadini.
- 2. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.
- 3. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.
- 4. Nella fase di realizzazione sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
- 5. Valutato il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con lo stesso, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 6. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.
- 7. La viabilità di servizio e l'area della piazzola non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio del provvedimento finale";

- Consorzio speciale per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 23567 del 03/10/2023 (acquisita al prot. prov. n. 48810 del 03/10/2023), comunica che dall'esame della documentazione tecnica scaricata dal portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio;
- <u>Provincia di Foggia Settore grandi infrastrutture, dissesto idrogeologico, difesa idraulica ed edilizia sismica, prot. n. 50071 del 10/10/2023, rilascia nulla osta idraulico con le seguenti prescrizioni:</u>
- 1. La profondità di posa del cavidotto interrato per le interferenze dovrà essere non inferiore a mt. 2,50 con l'eventuale fuoriuscita dello stesso ad una distanza superiore a mt. 10 dal limite del reticolo idraulico.
- 2. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.
- 3. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.
- 4. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.
- 5. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.
- 6. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:
 - la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;
 - apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.
- 7. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:
 - Cunette perimetrali alle piazzole;
 - Manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole;
- 8. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.
- 9. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.
- 10. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/ conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
- 11. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento.
- 12. Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.
- 13. Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.
- 14. Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.
- 15. Devono essere rispettate le prescrizioni dettate dal parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 8704/2022 del 29-03-2022".
- Provincia di Foggia Settore viabilità, prot. n. 25428 del 17/05/2023, "fermo restando il rispetto del

Codice della Strada art. 66 del Regolamento di Attuazione, esprime parere favorevole, a condizione che la posa dei sottoservizi avvenga all'esterno della carreggiata con l'ubicazione della condotta nell'area di pertinenza alla massima distanza dal margine bitumato, salvo diritti di terzi e venga redatto un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi. Nell'ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede. Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione dei lavori. L'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si precisa che il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione dei lavori. L'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potrà essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I modelli delle istanze predisposti dall'Ente è possibile scaricarli dal sito istituzionale al seguente link: https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E-TRASPORTI-ECCEZIONALI";

- Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 48695/2023 del 03/10/2023 (acquisita al prot. n. 13368 del medesimo giorno) informa che con la Determinazione n. 1548 del 02/10/2023 la Provincia di Foggia ha rilasciato, l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, limitatamente agli aerogeneratori 1, 2, 3, 4 e con le prescrizioni di cui al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni", come di seguito riportate:
- installazione di un sistema radar di blocco dell'intero impianto in caso di avvicinamento e transito di avifauna e/o chirotteri;
- Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;
- Non è ammissibile l'apertura di nuove strade;
- la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;
- Nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna, si
 dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano
 alla creazione di un progetto di Paesaggio in armonia con la decisione della Corte Costituzionale n.
 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario
 prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di
 prestazione e impatto degli impianti energetici".
- i generatori avranno fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto agricolo;
- saranno adottate macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto visivo, sonoro, ecologico e psicologico);
- le opere di connessione saranno interrate nel sedime della viabilità esistente e tutti gli attraversamenti di Beni o UCP (p. es. Tratturi), saranno interrati senza interessare i Beni onUCP attraversati né danneggiare la vegetazione naturale ivi presente.

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico, nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia;
- La realizzazione di una pubblica illuminazione alimentata da fonti rinnovabili per quei tratti in cui la visibilità è particolarmente ridotta;
- Il rimboschimento delle aree percorse dal fuoco ricadenti nelle aree di maggiore intervisibilità.
 - <u>Comune di Ascoli Satriano, V settore Ufficio tecnico,</u> prot. n. 8340 del 03/07/2023, (acquisita al prot. prov. n. 34499 del 04/07/2023), attesta la realizzazione dell'impianto risulta compatibile

urbanisticamente con lo strumento urbanistico vigente;

- Marina Militare Comando Marittimo Sud, prot. M_D MARSUD0031630 del 27/09/2021 (acquisita al prot. prov. n. 47235 del 28/09/2021), comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non s rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 23761 del 22/10/2021 (acquisita al prot. prov. n. 52370 del 22/10/2021), parere favorevole all'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica ordigni.aspx;
- <u>Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3^ Regione</u>, prot. n. 52233 dell'08/11/2021 (acquisita al prot. prov. n. 55250 dell'08/11/2021), esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
- In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/4422 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert. difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori.

Altresì, al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".

- ENAC, prot. n. 6375 del 16/01/2024, comunica che:
- 1. l'ENAV con foglio ENAV\U\0105476\21-09-2020\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT-10/10/2023-0132125-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;
- 2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 CS ADRDSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco.

Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAC con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAC il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

•••

Si fa presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito, da parte di codesta Società, il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ANAS S.p.A., prot. n. 973762 del 11/12/2023 (acquisita al prot. prov. n. 611134 del 12/12/2023), comunica che le opere in progetto non interferiscono con strade statali di competenza, né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
- Autostrade per l'Italia s.p.a., prot. n. 4955 del 22/03/2022 (acquisita al prot. prov. n. 15655 del 23/03/2022), dall'esame della documentazione progettuale prodotta infatti non sono state riscontrate interferenze con la limitrofa infrastruttura autostradale della A16 né con le pertinenze di questa Concessionaria che i tale caso non sarebbe tenuta ad esprimersi. Fa eccezione un tratto del nuovo cavidotto AT posto in parallelismo autostradale desunto dall'elaborato interferenze, da realizzare in TOC, la cui distanza dalla A16 non risulta evidenziata all'interno della documentazione tecnica resa disponibile. A riguardo si richiama il quadro normativo di riferimento per ogni interferenza con la infrastruttura autostradale che viene appunto regolata dagli artt. 16 e ss., del Codice della Strada oltre a risultare in linea col disposto del comma 3 dell'art. 66 D.P.R. n. 495/1992. Nel caso i dati rappresentati facessero rientrare l'intervento nel quadro normativo sopra enunciato, la scrivente Aspi rappresenta la necessità di ricevere dettagli cartografici connessi alle opere portate in oggetto, che illustrino una qualsivoglia interferenza con l'infrastruttura autostradale, sfuggita alla istruttoria svolta, più in particolare la reciproca posizione tra nuovo cavidotto e manufatti autostradali.
- Indicazione del limite di proprietà catastale con la fascia di rispetto di 60 m a partire da tale limite e la posizione della rete di recinzione autostradale.

- Planimetria del tracciato del nuovo cavidotto interrato con indicazione delle prog. Km tra le quali si attesta in fascia di rispetto.
- Sezioni quotate fino al sedime autostradale;

Si ricorda infine ... è indispensabile acquisire agli atti le valutazioni del MIMS che deve essere convocato e ad al quale deve essere inviata la documentazione progettuale;

- <u>ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione</u>, nota prot. n. 18442 del 15/02/2024 (acquisita al prot. prov. n. 8195 del 15/02/2024) parere favorevole, per ciò che concerne l'aspetto iginenico-sanitario, a condizione che:
- 1. Siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs. 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs. 116/2020 e 118/2020 in tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei Regolamenti Regionali 26/05/2016, n° 7 e 04/06/2015, n° 15 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- 2. siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt., da edifici e/o abitazioni singole, utili a far sì che: * non si manifestino fenomeni di Shadow Flickering, * vi sia sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, * vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/A1, * lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;
- 3. sia scongiurato l'"effetto selva". A tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione ossia: densità, land- use e land-form;
- 4. gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti", in ottemperanza del D.to Lgs. 27/01/1992 n° 95 e s.m.i.;
- 5. il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs. 09/04/2008, n° 81), alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI;
- 6. siano ottemperati:
 - il D.M.LL.PP. 16/01/1991;
 - il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n° 36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 microTesla) e relative fasce di rispetto;
 - il D.M. 29/05/2008 circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità: l'induzione magnetica generata dalla/e cabina/e elettrica/che dovrà essere inferiore a 3 microTesla ad una distanza di 4m dalle pareti esterne di ogni cabina;
- 7. sia codificata la catena di sicurezza riguardo le potenziali pericolosità circa l'incolumità degli operatori, la salute pubblica e ambientale, insite nell'utilizzo dello "Storage System" e del BESS, ivi incluso, tramite la valutazione scrupolosa, specifica per l'impianto in questione, delle analisi di rischio termico, chimico, elettrico e di rilascio di energia cinetica e tramite l'applicazione sistematica della identificazione dei pericoli rilevati con la FMEA allegata alla documentazione trasmessa.
- RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, nota prot. n. 4518 del 11/03/2022 (acquisita al prot. prov. n. 13268 del 10/03/2022), che dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricedente nella giurisdizione della Direzione [...]";
- SNAM Rete gas S.p.A. Centro di Foggia, nota prot. n. 58-EAM46490 del 21/03/2022 (acquisita al prot. prov. n. 1549 del 23/03/2022), dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della Società;

• TERNA s.p.a., nota prot. n. P20220033815 del 20/04/2022, recante precisazioni al parere già reso con precedente nota prot. TERNA/P20210009952 del 05/02/2021.

Con riferimento al sopra richiamato parere del <u>Ministero dell'Interno – Comando</u> <u>Provinciale dei Vigili del Fuoco</u>, questo Ufficio:

preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la Edison Rinnovabile s.p.a. dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'<u>Agenzia del Demanio – Direzione</u> <u>Regionale Puglia e Basilicata</u>, questo ufficio prende atto di quanto comunicato dal competente Consorzio per la Bonifica con nota prot. 2367/2023 ovvero che non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti dal medesimo Consorzio.

Con riferimento ai sopra richiamati pareri di attestazione del vincolo demaniale di uso civico rilasciati dalla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, questo ufficio prende atto delle affrancazioni dei terreni privati gravati da uso civico in agro di Ascoli Satriano ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 12 della L.R. n. 7/1998, disposti dal medesimo ufficio con:

- Determinazione Dirigenziale n. 32 del 24/03/2021, trasmessa con nota prot. n. 3610 del 25/03/2021, relativa all'affrancazione dei terreni privati gravati da uso civico in agro di Ascoli Satriano;
- Determinazione Dirigenziale n. 227 del 02/11/2021, relativa all'affrancazione dei terreni privati gravati da uso civico in agro di Ascoli Satriano;
- Determinazione Dirigenziale n. 345 del 19/09/2023, trasmessa con nota prot. n. 11984 del 22/09/2023, relativa all'affrancazione, del terreno privato gravato da uso civico in agro di Ascoli Satriano;
- Determinazione Dirigenziale n. 347 del 19/09/2023, trasmessa con nota prot. n. 11985 del 22/09/2023, relativa all'affrancazione, del terreno privato gravato da uso civico in agro di Ascoli Satriano;
- Determinazione Dirigenziale n. 353 del 22/09/2023, trasmessa con nota prot. n. 12068 del 25/09/2023, relativa all'affrancazione, del terreno privato gravato da uso civico in agro di Ascoli Satriano.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'<u>ENAC</u>, questo ufficio prende atto del parere positivo con prescrizioni rilasciato dall'Aeronautica Militare con nota prot. n. 52233 del 08/11/2021, come sopra richiamata. Con riferimento al sopra richiamato parere di <u>Autostrade per l'Italia s.p.a.</u>, questo ufficio preso atto di quanto comunicato da Autostrade s.p.a. prescrive che la società Edison Rinnovabile s.p.a., prima dell'inizio dei lavori, comunichi l'assenza di ogni interferenza con la infrastruttura autostradale ovvero, qualora ne sia verificata l'interferenza, provveda a modificare il tracciato del nuovo cavidotto AT posto in parallelismo autostradale presentando idonea documentazione come previsto dalla D.G.R. n. 3029 del 28/12/2020 "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", punto 3.14. Dette modifiche dovranno essere eseguite secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 28 del 2011.

VISTI:

la determinazione dirigenziale n. 1548 del 02/10/2023 della Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio; gli esiti della Conferenza di Servizi PAUR del 24/10/2023, come compendiati con nota prot. n. 53154 del 27/10/2023 (acquisita al prot. n. 14193 del 27/10/2023) a firma del dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente_Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale; in particolare, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi PAUR del 24.10.2023, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente_Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, ing. Giuseppe Cela, in qualità di presidente della Conferenza di Servizi PAUR riteneva conclusi i lavori della stessa, "dichiarando la compatibilità paesaggistica ed ambientale del progetto eolico della Edison Rinnovabili per i 5 aerogeneratori. (wtg 1 -2-3-4-6)";

le risultanze istruttorie, i pareri e le relative prescrizioni;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie la Società istante ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie", resa dal progettista, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 alla data del 06/07/2020 e che "Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario "CANDELA" richiedenti ENI r.u. (60,5%) e EDISON E&P (39,5%), ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 22974 del 13/12/2023 (acquisita al prot. n. 15688 in pari data), ha rilasciato il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione "adeguato alla CDS del 24 10 2023" ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. 77509 del 13/02/2024, la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società proponente con comunicazione del 19/02/2024 (acquisita al prot. n. 88283 del medesimo giorno), comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui alla sopracitata nota prot. 77509/2024 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale e sull'Albo pretorio on line del Comune di Ascoli Satriano;
- il Comune di Ascoli Satriano provvedeva alla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente , con il numero 181 del 13.02.2023, sull'albo pretorio .
- nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 77509 del 13/02/2024 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, la Società, in data 13.11.2023 ha trasmesso la nota con la quale inviava al Comune di Ascoli Satriano in forma di bozza, la convenzione da sottoscrivere per disciplinare le misure di compensazione e riequilibrio ambientale a beneficio di quest'ultimo a fronte della realizzazione ed esercizio dell'Impianto; tale convenzione prevedeva che la Società "a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale dell'Impianto Eolico e per ciascun anno in cui l'Impianto Eolico resterà in esercizio, corrisponderà, su base annuale, un importo variabile omnicomprensivo da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale individuate dal Comune, che potranno consistere nella realizzazione di opere pubbliche e/o servizi pubblici funzionali alla compensazione degli impatti ambientali dell'Impianto Eolico. L'importo annuale di cui al precedente punto, sarà determinato in ragione del 3 % (tre per cento) dell'importo, al netto dell'I.V.A., fatturato dalla Società nell'anno precedente quello del pagamento dovuto ai sensi del presente comma, per la cessione dell'energia elettrica generata dall'Impianto Eolico, nonché dell'importo, al netto dell'I.V.A., fatturato annualmente dalla Società o comunque certificato dal GSE per la cessione della componente incentivata, ove effettivamente riconosciuta alla Società. All'uopo, la Società si impegna a fornire con cadenza annuale i dati relativi al fatturato dell'Impianto Eolico nell'anno precedente entro il 31 maggio di ciascun anno. Per il primo anno di esercizio dell'Impianto Eolico l'indennizzo sarà dovuto pro rata temporis".

Per i contenuti di dette misure non meglio esplicitati in Conferenza di servizi ma la cui necessità di provvedervi è stata in ogni caso oggetto di accertamento nella stessa sede, occorre far riferimento al punto h dell'Allegato 2 al predetto DM 10/9/2010 nonché all'art.1 comma 3 della Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica".

CONSIDERATO CHE, in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201800120):

- Terna S.p.A., con nota prot. n. P20220033815 del 20/04/2022, informa che:
- in data 19/06/2019 la Edison Rinnovabili S.p.A. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 24,15 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- in data 10/09/2019 con lettera prot. TERNA/P20190062567 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle", previa realizzazione dii un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE RTN "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV den. "Deliceto".
- in data 02/01/2020 la Edison Rinnovabili S.p.A. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 08/09/2020 con lettera prot. TERNA/A20200055955 la Società Edison Rinnovabili S.p.A. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 05/02/2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210009952 ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio con il prot. n. 191898 del 18/04/2024 ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 1901/2022 relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 171933 dell'08/04/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- in data 30/04/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 209785 del 02/05/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, successivamente registrato al numero 025663 del 10.05.2024;
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0229708_20240710 fatto salvo
 che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs.
 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa
 antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 5 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 3,45 MWe, e potenza complessiva pari a 17,25 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località "Monte La Fica" posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato GCDEXE6_RilieviGps.txt del 31/10/2023 depositato sul portale www.sistema.puglia.it):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
		Υ
	X	
1	548783,5	4557225
2	548509,3	4557489
3	548398,2	4557869
4	548070,6	4558269
6	547836,3	4558824

- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV (condivisa con altri utenti) collegata su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- un collegamento in cavo a 150 kV tra la Stazione di trasformazione 30/150 kV e la sezione a 150 kV della SE RTN di "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- un collegamento in cavo a 150 kV tra la SE "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (FG), autorizzata con D.D. n. 176 del 24/09/2021;
- delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa

regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato;

qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

X neutro

non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Funzionario amministrativo Simeone Lacalendola

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali" Ing. Valentina Benedetto

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica";
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'.
 Ulteriori integrazioni e modifiche D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di
 rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7/11/2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica";

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- l'Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Foggia Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 23/03/2022, trasmesso con nota n. 16042 del 24/03/2022, con riferimento all'accertamento di compatibilità ambientale ha trasmesso il parere favorevole esclusivamente per le torri T1, T2, T3 e T4 rilasciato dal Comitato tecnico per la VIA del 22/07/2021;
- la stessa Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio, con determinazione dirigenziale n. 1548 del 02/10/2023, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico proposto da

Edison Rinnovabili S.p.A. ha rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica con le prescrizioni con le prescrizioni di cui al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, limitatamente agli aerogeneratori nn.1, 2, 3, 4 e 6;

- la stessa Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 24/10/2023 trasmesso con nota prot. n. 53154 del 27/10/2023 (acquisita al prot. n. 14193 del 27/10/2023) a firma del dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente_ Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ha concluso la seduta dichiarando "la compatibilità paesaggistica ed ambientale del progetto eolico della Edison Rinnovabili per i 5 aerogeneratori. (wtg 1 -2-3-4-6) ...";
- il Comune di Ascoli Satriano con nota prot. n. 8340 del 03/07/2023 ha attestato la compatibilità urbanistica alla realizzazione dell'impianto con lo strumento urbanistico vigente;
- la comunicazione, prot. n. 171933 dell'08/04/2024, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, a valle dell'istruttoria curata dal funzionario P.O. arch. Brigitta leva, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile" che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'istruttoria è stata curata dal funzionario P.O. arch. Brigitta leva fino alla data del 01/05/2024;
- in capo al Responsabile del presente atto, all'istruttore e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Edison Rinnovabili S.p.A.** in data 30/04/2024; **FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la Edison Rinnovabili S.p.A. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale Sistema <u>Puglia</u> nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la Edison Rinnovabili S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010,
 Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

0

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 171933 dell'08/04/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2

di provvedere al rilascio, alla **Edison Rinnovabili S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte, n. 31, C.F. 01890981200 - P.IVA 12921540154 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

o un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 5 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 3,45 MWe, e potenza complessiva pari a 17,25 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località "Monte La Fica" posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato GCDEXE6_RilieviGps.txt del 31/10/2023 depositato sul portale www.sistema.puglia.it):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Υ
1	548783,5	4557225
2	548509,3	4557489
3	548398,2	4557869
4	548070,6	4558269
6	547836,3	4558824

- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV (condivisa con altri utenti) collegata su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- o un collegamento in cavo a 150 kV tra la Stazione di trasformazione 30/150 kV e la sezione a 150 kV della SE RTN di "Camerelle" in località Ascoli Satriano (FG);
- o un collegamento in cavo a 150 kV tra la SE "Camerelle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (FG), autorizzata con D.D. n. 176 del 24/09/2021;
- o opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. a cura della Provincia di Foggia, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Edison Rinnovabili S.p.A.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Provincia di Foggia destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA prefigurato con nota trasmessa con prot. n. 53154 del 27/10/2023 (acquisita al prot. n. 14193 del 27/10/2023) a firma del dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente_Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo. Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 171933 dell'08/04/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina <u>la decadenza di diritto</u> <u>dell'autorizzazione</u> e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022,

è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

• a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
 opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
 vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa
 da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di
 inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni a titolo oneroso o gratuito nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio
 dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
 svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
 l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o
 al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da XXX facciate:

rientra nelle funzioni dirigenziali;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta;
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy Direzione Generale per le attività Territoriali –
 Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Lavori pubblici Servizio Gestione Opere Pubbliche e Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale di Foggia;
 - Arpa Puglia:
 - Direzione Generale;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia Settore assetti del Territorio e Ambiente, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - al Comune di Deliceto (FG);
 - agli enti che hanno fornito indicazioni e prescrizioni, per l'ottemperanza:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;
 - Provincia di Foggia:
- Settore grandi infrastrutture, dissesto idrogeologico, difesa idraulica ed edilizia sismica;
- Settore viabilità;
- Servizio Tutela del Territorio;
 - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3[^] Regione;
 - ENAC;
 - ANAS s.p.a.;
 - Autostrade per l'Italia s.p.a.,
 - ASL Foggia;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;

alla **Edison Rinnovabili S.p.A.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 159/DIR/2024/00199 dei sottoscrittori della proposta:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica Francesco Corvace

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso Simeone Lacalendola

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica Francesco Corvace